

EDITORIALE	pag. 02
DICHIARAZIONI FISCALI: L'APPROVAZIONE DEL MODELLO "UNICO-2005-PF"	pag. 03
CARBON TAX E ACCISE SUL GASOLIO	pag. 09
L'ORA LEGALE	pag. 13
L'INTERPELLO NEL SETTORE DEL LAVORO	pag. 15
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI	pag. 17
BENEFICI CONTRIBUTIVI PER IL SETTORE AGRICOLO	pag. 22
BANCHE COSTITUTE IN FORMA COOPERATIVA	pag. 23



FINANZA UNITA

Anno XVII - Numero 4 - MAGGIO 2005

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:
FIM SERVICE S.N.C.

Casella postale n. 85 - 20063 Cernusco S/N (MI)
Tel.: 02/9516912 (10 linee r.a.) - www.fimservice.it

Editore: FIM SERVICE S.N.C.

via Milano 14/B - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)
info@fimservice.it

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)

Direttore Tributario: Rosario Morgante

Redattori: Massimo Campolo - Domenico Miele - Danilo Zanelli

Stampa: Grafiche Migliorini - Melzo (MI)

Abbonamenti:

Annuale ordinario Euro 111,55 + spese di spedizione

Annuale Sostenitore Euro 214,85 con CD-ROM + spese di spedizione

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

L'editore informa che la pubblicazione ottempera a quanto dispone il Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.95138626.

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.

Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali. Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.

Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990

Registro dell'Imprese di Milano iscrizione n. 293524

Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96

Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.

Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati

Numero Verde: 800-015.055

Fax: 02.95.13.86.26 - 02.95.16.780

Il disegno di legge approvato dal Senato lo scorso 23 marzo riscrive la nostra Carta Costituzionale, che già era stata modificata dalla riforma del titolo V avvenuta nel 2001.

Se l'iter legislativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione verrà completato, il nuovo assetto della Repubblica sarà notevolmente diverso da quello vigente.

Innanzitutto sarà ampliata l'autonomia delle Regioni, che avranno una potestà legislativa esclusiva su alcune materie attualmente sottoposte alla legislazione concorrente. In secondo luogo, sarà accresciuto il ruolo del Premier, che avrà compiti e poteri di considerevole rilievo.

La nuova configurazione del rapporto tra i livelli di governo riprodurrà, per molti versi, il paradigma del federalismo competitivo, con una netta separazione tra il livello statale e quello regionale.

Ogni Regione avrà proprie leggi nel campo dell'assistenza e dell'organizzazione sanitaria; in materia di organizzazione scolastica e nella gestione degli istituti scolastici e di formazione; nella definizione di programmi scolastici e formativi di interesse regionale e per ciò che riguarda la polizia amministrativa regionale e locale.

Inoltre le Regioni avranno, come accade già ora per effetto della riforma del titolo V, una competenza esclusiva residuale in tutte le materie non espressamente affidate alla competenza statale.

Le Regioni potranno dunque legiferare in materie di notevole importanza, anche se sono previste competenze statali trasversali per riequilibrare il rapporto tra il governo centrale e le autonomie territoriali. Lo Stato, infatti, potrà intervenire anche in ambiti attribuiti alla competenza regionale in due casi: ogni qual volta sarà in gioco l'interesse nazionale, e per garantire i livelli essenziali dei diritti e delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Si tratta però di formule ambigue, che si prestano a interpretazioni elastiche e, proprio per questo, possono facilmente generare conflitti di competen-

za tra Stato e Regioni.

Inoltre, proprio per questa indeterminatezza, rimane aperta la possibilità di interpretazioni restrittive, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei diritti.

Il rischio è quello di identificare i livelli essenziali dei diritti con i livelli minimi determinati dalla politica di bilancio dello Stato.

Per attenuare questi difetti e favorire una reale cooperazione tra i livelli di governo sarebbe stata opportuna la previsione di un Senato Federale capace di dar voce alle autonomie territoriali, garantendo un efficace raccordo con il governo centrale.

Tuttavia è evidente che, a dispetto del nome, il nuovo Senato Federale previsto dal disegno di

riforma costituzionale non esprime realmente gli interessi regionali, perché l'elezione contestuale dei senatori e dei consiglieri regionali non incide in alcun modo sulla rappresentatività di tale organismo, ma ripropone (con varianti di scarso rilievo) l'elezione dei


senatori su base regionale che caratterizza l'attuale bicameralismo "perfetto".

Si prospetta, in definitiva, un federalismo "duale" che renderà più difficile l'attuazione dei principi di solidarietà e di uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

L'altra grande novità del disegno di riforma approvato il 23 marzo riguarda, come si è anticipato, il rafforzamento del Presidente del Consiglio, che sarà eletto direttamente dai cittadini.

Il Premier potrà nominare e revocare i ministri e avrà la facoltà di sciogliere le Camere, che attualmente spetta al Presidente della Repubblica.

In tal modo, mentre la figura del Presidente della Repubblica sarà notevolmente ridimensionata, il Premier accentrerà su di sé un potere considerevole, a scapito della centralità del Parlamento. Proprio per questo, la compatibilità tra l'assetto appena descritto e la separazione dei poteri è messa in dubbio da molti autorevoli costituzionalisti.



DICHIARAZIONI FISCALI: L'APPROVAZIONE DEL MODELLO "UNICO-2005-PF"

L'agenzia delle Entrate ha approvato, con un provvedimento del 15 febbraio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2005, n. 56, Supplemento Ordinario), il modello unico 2005-PF, rendendo note le istruzioni per la compilazione. Il modello va utilizzato dalle persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, e in qualità di sostituti d'imposta.

Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate reca, inoltre, l'approvazione dei modelli (che costituiscono parte integrante della dichiarazione "Unico-2005-PF") da trasmettere per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2004. La presentazione di questi modelli è richiesta ai contribuenti che svolgono attività d'impresa o attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero quando, nel caso di approvazione degli studi, sono operanti condizioni di inapplicabilità.

Le caratteristiche strutturali del modello "Unico-2005-PF" riflettono i mutamenti dovuti alla "Riforma del diritto societario" e al nuovo "T.U.I.R.", nonché le novità concernenti la disciplina delle plusvalenze, la participation exemption e la trasparenza fiscale.

Il versamento del saldo per il 2004 e dell'acconto per il 2005 deve avvenire entro il 20 giugno 2005.

Le altre scadenze riguardano la presentazione della dichiarazione (1° Agosto) e la trasmissione della stessa in via telematica (31 ottobre). Se la dichiarazione è presentata in forma telematica il limite stabilito per l'esonero è fissato a 10.000 euro

Va segnalato, da ultimo, che il provvedimento emanato dall'agenzia delle Entrate dispone l'approvazione della scheda che serve per destinare l'8 per mille dell'IRPEF. La scheda deve essere utilizzata dai soggetti che, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione.

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE

15 febbraio 2005

Approvazione del modello di dichiarazione "Unico

2005-PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2005, per il periodo d'imposta 2004, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta.



Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da utilizzare per il periodo d'imposta 2004, nonché della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

(G.U. del 9-3-2005, n. 56, Supplemento Ordinario n.31)

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle persone fisiche e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

1.1. E' approvato il modello "Unico 2005-PF", da presentare nell'anno 2005 da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.

1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2004, unitamente alle relative istruzioni.

Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione "Unico 2005-PF", devono essere presentati dagli esercenti attività d'impresa o attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

1.3. Il modello di cui al punto 1.1 e' composto da:

a) il frontespizio e i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RL, RM, RN, RP, RQ, RS, RT, RU, RV, RX, RY, CR, EC, FC, nonche' il prospetto dei familiari a carico, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'I.N.P.S. dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini, il modulo RW, concernente i trasferimenti da, per e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, nonche' il prospetto CT, concernente la comunicazione di cui all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, oggetto di approvazione del presente provvedimento. I predetti quadri e prospetti sono suddivisi in tre distinti fascicoli cosi' composti:

- "Fascicolo 1", contenente il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, il prospetto dei familiari a carico, nonche' i quadri RP, RN, RV, CR ed RX;

- "Fascicolo 2", riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT, RR, RW, AC, nonche' la guida alla compilazione del modello "Unico 2005-PF" per i soggetti non residenti;

- "Fascicolo 3", riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente le istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG, RD e RS, nonche' i quadri RE, EC, RF, RG, RD, RS, RQ, RY, RU, FC e CT;

b) i quadri costituenti il modello IVA/2005, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 14 gennaio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005; c) i quadri costituenti il modello 770/2005 Ordinario, con esclusione del frontespizio, approvato con provvedimento 13 gennaio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005;

d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 2004, che e' approvato con separato provvedimento;

e) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2004 di cui al punto 1.2;

f) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti.

Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

1.4. E' altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini

della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Modalita' di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle dichiarazioni.

2.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

2.4. I soggetti di cui al punto 1.4 possono consegnare le buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata, utilizzando una normale busta di corrispondenza sulla quale devono essere apposte le indicazioni: "Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF", "anno 2004", nonche' il cognome, il nome ed il codice fiscale del soggetto che effettua la scelta.

Le medesime buste possono essere consegnate, inoltre, ad un intermediario abilitato, che deve trasmettere in via telematica i dati ivi contenuti osservando le apposite specifiche tecniche, per la trasmissione dei dati relativi alla scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, approvate con separato provvedimento.

3. Reperibilita' dei modelli e della busta e autorizzazione alla stampa.

3.1. I modelli di dichiarazione "Unico 2005-PF" sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 3.4.

Il "Fascicolo 1", il "Fascicolo 2" e la busta di cui al successivo punto 3.5, da utilizzare per la presentazione tramite le banche convenzionate o gli uffici postali nei soli casi in cui tale modalita' e' consentita, sono altresì resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate presso gli uffici comunali.